



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 388/12

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, P. CAPUTO, M. COMITO, G.
MATTIANI, A. MONTUORO recante:

"Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di
commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e
distribuzione di carburanti"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/5/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/5/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 388/12^A di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Caputo, Comito, Mattiani, Montuoro pag. 3

Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.

Normativa citata

Legge regionale n. 22 del 12 aprile 1990 pag. 9

Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici

Legge regionale n. 56 del 5 maggio 1990 pag. 17

Disciplina commercio mercati all'ingrosso

Legge regionale n. 11 del 24 luglio 1991 pag. 22

Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale

Legge regionale n. 17 dell'11 giugno 1999 pag. 29

Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa

Legge regionale n. 18 dell'11 giugno 1999 pag. 48

Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche

Legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 – Capo IX (artt. 49-52) pag. 63

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali. Capo IX - Commercio

Normativa nazionale

Costituzione - Titolo V pag. 65

Le Regioni, le Province, i Comuni

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 pag. 78

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Normativa regionale

Statuto Regione Calabria – Art. 44 pag. 83

Testi unici

Legge regionale n. 32 del 10 agosto 2011 pag. 84

Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Agricoltura e Lavori Pubblici

Legge regionale n. 29 del 10 agosto 2011 pag. 91

Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Attività produttive, Lavoro e Istruzione - Cultura e Beni culturali



Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale “Fratelli d’Italia”

Pietro MOLINARO

“Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti”

I Consiglieri regionali:

f.to MOLINARO Pietro

f.to CAPUTO Pierluigi

f.to COMITO Michele

f.to MATTIANI Giuseppe

f.to MONTUORO Antonio



Consiglio Regionale della Calabria

Relazione illustrativa

La semplificazione, il riordino normativo e, più in generale, il miglioramento complessivo della disciplina normativa sono sempre più considerati strumenti essenziali e ineludibili del processo di modernizzazione dell'ordinamento giuridico e delle amministrazioni pubbliche. La chiarezza delle norme, delle procedure e una disciplina organica e razionale dei diversi settori della Pubblica amministrazione regionale, sono fattori chiave per il miglioramento, in applicazione del principio di trasparenza, del rapporto tra istituzioni pubbliche e cittadino nonché per la competitività del sistema delle imprese e complessivamente, per lo sviluppo dell'intero territorio regionale. Peraltro, la riforma del Titolo V della Costituzione, legge costituzionale n. 3 del 2003, ha spostato, con tutta evidenza, il baricentro della semplificazione e del riordino normativo verso le Regioni. Nel quadro sopra delineato, la presente proposta di legge si pone come obiettivo il riordino e il coordinamento in un Testo unico delle norme regionali in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti. Lo strumento legislativo che si intende adottare è quello della legge delega alla Giunta ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

Il testo della proposta di legge si compone di n. 4 articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene la delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico a carattere innovativo, considerato che è opportuno inserire nuove disposizioni normative (es. in materia di carburanti). A tal fine, per consentire una più puntuale adesione alla norma statutaria summenzionata nella parte in cui tale norma dispone che la proposta di legge delega deve individuare le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel Testo unico, è stato predisposto, con l'assistenza degli uffici considerati competenti un elenco (all. A) che è allegato al provvedimento. Si è provveduto poi a completare la norma, autorizzando la Giunta regionale a integrare detti elenchi con le leggi regionali attinenti alle materie oggetto del riordino. Il riordino e il coordinamento delle norme da parte della Giunta deve essere effettuato attenendosi a precisi criteri direttivi elencati all'articolo 2 della proposta di legge. L'articolo 3 è stato indicato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il termine per la presentazione della proposta di Testo unico da parte della Giunta al Consiglio. Infine, l'articolo 4 indica l'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Calabria

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: “Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti”

Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma finalità della legge	//	//	//
2	Norma ordinamentale	//	//	//
3	Norma ordinamentale	//	//	//
4	Norma entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria

TESTO

“Delega alla Giunta regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti”

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, alla redazione di un Testo unico che riordini e coordini l'intera disciplina legislativa regionale in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti, anche con finalità innovative.
2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nel Testo unico di cui al comma 1 sono indicate nell'elenco di cui all'allegato A. La Giunta regionale è autorizzata a integrare detto elenco attinente alla materia oggetto del riordino.

Art. 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. Il Testo unico, ripartito in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui andrà apposta una rubrica:
 - a) adegua e semplifica il linguaggio normativo;
 - b) apporta le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;
 - c) elenca le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;
 - d) inserisce nuove disposizioni tese a disciplinare materie afferenti al settore commercio, anche prive di regolamentazione regionale;
 - e) reca in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;



Consiglio Regionale della Calabria

- f) aggiorna l'indicazione di organi o uffici rispetto a una nuova loro denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
- g) prevede la semplificazione delle procedure amministrative;
- h) aggiorna i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;
- i) corregge gli errori materiali;
- j) contiene le disposizioni tese a conformare le norme regionali alle disposizioni statali nelle materie oggetto del Testo unico.

Art. 3

(Termini)

1. La proposta del Testo unico, corredata di apposita relazione di accompagnamento, è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



Consiglio Regionale della Calabria

(Allegato A)

Elenco fonti normative in materia di commercio, mercati, fiere e attività di promozione commerciale, stampa e carburanti.

Fonti Normative:

- Legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 «Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici».
- Legge regionale 5 maggio 1990, n. 56 «Disciplina Commercio Mercati all'ingrosso».
- Legge regionale 24 luglio 1991, n. 11 «Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale».
- Legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 «Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa».
- Legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 «Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche».
- Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 «Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali», articoli 50, 51 e 52.

Legge regionale 12 aprile 1990, n. 22¹

Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici.

(BUR n. 31 del 14 aprile 1990)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 16 ottobre 2014, n. 28)

Art. 1

(Oggetto del provvedimento)

1 I Comuni della Calabria si attengono, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite, dall'art 54, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ai criteri stabiliti dal provvedimento in attuazione del disposto di cui allo art. 52, lett. a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

Art. 2

(Finalità delle funzioni comunali)

1 Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 1, i Comuni predispongono i piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani e periodici previsti dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981 n. 416 come sostituito dall'art. 7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987, in modo da conseguire le seguenti finalità:

- a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso l'aumento dei punti vendita;
- b) funzionale articolazione nel territorio della rete vendita;
- c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita.

Art. 3

(Ricognizione della situazione esistente)

1 I Comuni, al fine di predisporre i piani di cui all'art. 2:

- a) suddividono il territorio comunale in 4 zone: centro urbano (zona I), zona intermedia tra centro urbano e periferia (zona II), zona periferica (zona III), zona agricola o montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone.
Sono esentati, fermo restando l'obbligo del piano, i Comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;
- b) accertano il numero dei punti vendita esistenti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone o settori in cui è suddiviso il territorio, distinguendo tra esclusivi e promiscui;

¹ Vedi D.lgs. n. 170 del 2001

- c) qualificano la situazione determinatasi nell'ultimo quinquennio in ciascuna delle predette zone o settori, secondo i due indicatori seguenti:
- di addensamento, sulla base del rapporto e del suo andamento, tra punti di vendita e superficie territoriale della zona o settore e tra punti vendita e popolazione residente e presente nella zona o settore;
 - di localizzazione dei punti vendita in ciascuna zona o settore, tenendo anche presente l'andamento delle nuove localizzazioni.

Art. 4

(Criteri per la predisposizione dei piani comunali)

1 I piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani e periodici, sono predisposti dai Comuni, privilegiando l'installazione dei manufatti, in armonia con le previsioni degli strumenti urbani vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1°) nelle zone I, II e III, o loro settori, sulla base dell'indice di addensamento valutato in funzione:
- a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;
 - b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;
 - c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
 - d) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;
 - e) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio ricavata anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.

2 In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un Comune, di una frazione di Comune, ovvero di una circoscrizione comunale, non esistano punti di rivendita, il Sindaco rilascia l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti tra quelli indicati all'art. 10.

3 I Comuni, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare le finalità di diffusione dei mezzi di informazione, garantiscono la superficie più ampia, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo.

4 I Comuni inviano alla Regione Calabria la situazione dei punti vendita di quotidiani e periodici esistente alla data di entrata in vigore della legge e comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le variazioni intervenute nell'anno precedente.

Art. 5

(Procedura di approvazione dei piani comunali)

1 I piani di cui all'art. 2 sono adottati dai Comuni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori, delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

2 I piani sono depositati presso la segreteria comunale entro 8 giorni dalla adozione e sono tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni.

3 Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'albo comunale.

4 Chiunque abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione.

5 Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i Comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.

6 I Sindaci trasmettono alla Regione Calabria i piani approvati e le successive variazioni.

7 Qualora entro il termine di cui al I comma i Comuni non abbiano provveduto all'adozione del piano, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, che provvede entro 6 mesi, agli adempimenti necessari all'adozione ed approvazione del piano.

Art. 6 (Autorizzazione)

1 L'attività di vendita dei quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'art.7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987.

2 L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali e periodici è rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

2 bis. Le rivendite di soli giornali e periodici, comprese quelle sul suolo pubblico, sono autorizzate a destinare una parte della superficie di vendita, non superiore al 30%, alla commercializzazione di pastigliaggi e bevande analcoliche preconfezionate e preimbottigliate ad esclusione del latte e suoi derivati, fermo restando il rispetto delle norme sulle autorizzazioni igienico sanitarie in materia. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per pastigliaggi si intendono prodotti preconfezionati: caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti, merendine e simili².

3 L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici è svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti od affini di terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

4 L'affidamento in gestione è consentito soltanto in caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

5 In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo di titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

6 Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

²Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 28.

7 Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia od infortunio, il titolare dimostra con idonea documentazione tale stato e comunica al Sindaco, che dispone adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio. L'affidamento non può superare il periodo di malattia o dello infortunio.

8 Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'art. 14, ultimo comma della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'art. 7, legge n. 67 del 25 febbraio 1987.

Art. 7 *(Domande)*

1 Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita in posti fissi ottimali di quotidiani e periodici deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6, al Sindaco del Comune nel cui territorio intende esercitare l'attività stessa.

2 Il richiedente deve:

- a) aver raggiunto la maggiore età
- b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- c) essere iscritto nel registro esercente il commercio;
- d) avere la residenza nel Comune ove intende svolgere l'attività
- e) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e periodici sito nel territorio comunale;
- f) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non può essere consegnata dal Comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito;
- g) non essere iscritto in albi professionali;
- h) non aver ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale nel quinquennio precedente.

3 La domanda si intende respinta qualora il Sindaco non deliberi su di essa entro 90 giorni dalla sua presentazione.

Art. 8 *(Autorizzazione a carattere stagionale)*

1 Nelle località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici potranno essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale.

2 La validità di tali autorizzazioni a carattere stagionale è limitata ad un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno solare.

Art. 9 *(Priorità tra domande concorrenti per l'assegnazione dei punti fissi ottimali di vendita.)*

1 Nei casi di domande concorrenti, il Sindaco rilascia le autorizzazioni permanenti e quelle stagionali previste dall'art. 8 attenendosi alle seguenti priorità:

- a) domande di trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali;
- b) domande presentate dai gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno 12 mesi in modo continuativo;
- c) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisite attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita continuativamente per almeno un anno.

2 A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 10

(Autorizzazioni per punti fissi ottimali di vendita)

1 Qualora non vengano presentate, domande di autorizzazione in numero sufficiente a coprire punti fissi localizzati nei piani comunali, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

2 Le autorizzazioni di cui al I comma sono sostitutive di quelle per i punti fissi ottimali di vendita individuati dai piani comunali e sono rilasciate nelle immediate adiacenze del punto fisso ottimale da esse sostituite.

3 In tali casi saranno seguiti i sottoelencati criteri di priorità:

- a) libreria;
- b) rivendita di tabacchi;
- c) esercizi della grande distribuzione

4 A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5 In caso di trasferimento della sede dell'esercizio principale, l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade ed il Comune può, ove ricorrono le condizioni, rilasciare altra autorizzazione ai sensi del presente art. e dell'art. 6.

Art. 11

(Deroghe alle autorizzazioni)

1 Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate. Per la vendita ambulante di quotidiani di partito sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da essa editi;

- b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- d) per la vendita di quotidiani su prenotazione in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

Art. 12
(Subingresso)

1 Il trasferimento di esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o mortis causa comporta la volturazione della autorizzazione, sempre che sia provato al Comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'art.7

Art. 13
(Trasferimento)

1 Non è consentito il trasferimento della sede di rivendita, anche nell'ambito della stessa zona o settore, se non in conformità delle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del Comune stesso.

2 Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il Comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita ricercando altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti fissi ottimali di vendita localizzati dal piano.

Art. 14
(Revoca dell'autorizzazione amministrativa)

1 Il Sindaco procede alla revoca della autorizzazione qualora il titolare:

- a) non attivi l'esercizio di rivendita entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e che per tali cause abbia ottenuto dal Comune eventuali proroghe;
- b) trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale;
- c) perda uno dei requisiti previsti nell'art. 7 di cui alla presente legge;
- d) affidi in gestione la rivendita successivamente alla data prevista dallo art. 14 della legge n. 416 del 5 agosto 1981, modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 salvi i casi previsti nella presente legge ai capoversi 3 e 4 dell'art. 6.
- e) qualora il titolare non la eserciti per un periodo di 180 giorni.

Art. 15
(Sanzioni)

1 In caso di violazione della vigente normativa in materia nonché delle direttive contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dallo art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426 modificata con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, art. 60.

Art. 16

(Orari, turni di riposo e ferie)

1 I Comuni predispongono annualmente, su proposta delle Associazioni e delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 5 apposito calendario di orari di apertura, dei turni di chiusura domenicali e festivi nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà dei punti vendita esistenti in ciascuna zona. Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

Art. 17

(Provvidenze per l'incremento della diffusione della stampa)

1 Per agevolare i costi di servizio per i punti di vendita esistenti in zone disagiate o l'attivazione ove non esistono, la Regione contribuirà alle spese di trasporto del prodotto stampa, che sono determinate, con apposito stanziamento in bilancio, e verificate con le Organizzazioni Sindacali di categoria e dalle associazioni interessate.

Art. 18

(Mutui agevolati)

1 Per consentire l'ammodernamento delle attrezzature di vendita ed il rinnovamento dei manufatti la Regione predispone l'accesso ai mutui agevolati, che saranno concessi per un periodo non inferiore ad anni 5, e non superiore ad anni 15, alle condizioni e con i benefici previsti dalla legge regionale n.26/ 87. Il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a quello previsto dalla legge n. 517/1975 (credito agevolato sul commercio).

2 Le proposte per l'accesso ai mutui saranno esaminate da una apposita commissione composta da un rappresentante dell'Ente Provincia, da un rappresentante del Comune in cui risiede il richiedente il mutuo, un rappresentante degli editori ed un rappresentante sindacale designato tra le Organizzazioni Sindacali di categorie più rappresentative a livello regionale.

Art. 19

(Norme transitorie)

1 Ai fini e per gli effetti dell'art.28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici debbono intendersi coloro che sono titolari di un esercizio in cui alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, veniva svolta attività di vendita dei quotidiani e periodici.

2 Si considerano, inoltre, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici anche coloro che dimostrino di avere esercitato tale attività, in forma esclusiva o promiscua, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche senza titolo autorizzativo.

3 Decorso il termine di due anni fissato dall'art. 28, II comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, senza che i titoli di rivendite di quotidiani e periodici di cui ai commi precedenti abbiano provveduto agli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione comunale, è preclusa agli stessi l'ulteriore attività di vendita.

4 Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo art. 7 e con la priorità stabilita dal l'art. 9 della legge. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo quanto previsto dall'art. 4 sentite le rappresentanze delle associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 5. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta il parere si intende favorevole.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 56 ¹
Disciplina commercio mercati all'ingrosso.
(BUR n. 47 del 14 maggio 1990)

Art. 1

(Commercio nei mercati all'ingrosso)

1. Con la presente legge, fatte salve tutte le vigenti disposizioni in materia commerciale e sanitaria, si disciplina il commercio all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari e vitivinicoli dei prodotti degli allevamenti, avicunicoli e bestiame compresi, della carne e dei prodotti della caccia e della pesca sia freschi che comunque trasformati o conservati, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali e delle sementi che si svolge nei mercati all'ingrosso.

Art. 2

(Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso)

1. La Regione Calabria, onde favorire un equo raccordo tra produzione e distribuzione nonché una adeguata organizzazione dei mercati all'ingrosso tra tutti i Comuni, adotta il Piano regionale d'intervento nel settore dei mercati all'ingrosso in conformità al Piano territoriale regionale di coordinamento.

2. Il Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, adottato dalla Giunta regionale entro un anno dall'insediamento della commissione regionale per i mercati di cui all'art. 4 della presente legge, dovrà in particolare definire:

- a) le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree di influenza;
- b) la specializzazione merceologica con l'indicazione dei mercati alla produzione, alla distribuzione ed al consumo;
- c) una adeguata articolazione degli standard degli impianti;
- d) le modalità per l'istituzione dei nuovi mercati e per gli ampliamenti di quelli esistenti in conformità alle previsioni del Piano.

Art. 3

(Istituzione e gestione dei mercati)

1. L'istituzione dei mercati all'ingrosso spetta alla Regione, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni nonché a società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico e con la partecipazione minoritaria di privati, comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-ittico-alimentare all'ingrosso.

2. L'istituzione è autorizzata dal Consiglio regionale, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 4, secondo il Piano regionale dei mercati all'ingrosso mentre la progettazione tecnica relativa al trasferimento ed ampliamento dei mercati all'ingrosso spetta ai Comuni.

¹ Vedi D.lgs. n. 114 del 1998

3. L'Ente gestore del mercato stabilisce il numero di punti di vendita tenendo conto delle attrezzature e dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.
4. Ogni mercato dovrà essere dotato di adeguati servizi igienici sanitari nonché di idonea struttura per gli operatori del mercato.

Art. 4

(Commissione regionale)

1. Presso la Regione Calabria è costituita la Commissione consultiva per i mercati presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al ramo delegato.
2. Tale Commissione è composta:
 - dal Presidente della Giunta regionale;
 - dagli Assessori regionali al Commercio, alla Sanità, all'Agricoltura, all'Urbanistica o loro delegati;
 - da un rappresentante per ciascun Comune capoluogo di provincia;
 - da n. 3 rappresentanti della Camera del Commercio Industria Artigianato e Agricoltura designati dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;
 - da un Dirigente di unità operativa di igiene pubblica designato dalla Giunta regionale tra i Dirigenti del Servizio di igiene pubblica delle UU. SS. LL. della Regione Calabria;
 - da un Dirigente di Servizio veterinario designato dalla Giunta regionale tra i Dirigenti del Servizio veterinario delle UU. SS. LL. della Regione Calabria;
 - da n. 4 rappresentanti delle categorie agricole designate dalle Associazioni delle categorie maggiormente rappresentative;
 - da n. 3 rappresentanti delle categorie commerciali designati dalle Associazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
 - da n. 2 rappresentanti dell'industria di trasformazione designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
 - da n. 4 rappresentanti dei lavoratori, designati dai sindacati a carattere nazionale maggiormente rappresentativi;
 - da n. 1 rappresentante della Cooperazione designato dalle Associazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
 - n. 2 rappresentanti di Istituti di Credito, designati dalla Giunta regionale;
 - n. 3 direttori di mercato di Città capoluogo di provincia dei quali uno in rappresentanza del settore ittico, designati dalla Giunta regionale.
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 5

(Funzionamento e compiti della Commissione regionale di vigilanza)

1. La Commissione esprime pareri su questioni riguardanti il commercio nei mercati all'ingrosso. Può altresì, proporre alla Giunta regionale specifiche iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati e coadiuvare la Giunta nelle sue funzioni di vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi.

2. Tale Commissione ha, inoltre, il compito di collaborare con la Giunta stessa sulla predisposizione del Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.
3. Le sedute della Commissione sono valde in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, ed in seconda con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del voto dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente dell'Assessore regionale competente con la qualifica non inferiore a Dirigente.

Art. 6 *(Regolamento)*

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati emana il regolamento distinto per settori merceologici e tipologia al quale devono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.
2. Il regolamento del mercato deve essere adottato prima dell'inizio della attività del mercato. - Nel regolamento devono fra l'altro essere previste norme relative:
 - 1) ai criteri e modalità per l'assegnazione della concessione dei posti di vendita;
 - 2) alla disciplina degli operatori e del relativo personale;
 - 3) alle modalità per l'assegnazione dei posteggi e delle altre attrezzature e impianti di mercato;
 - 4) alle percentuali massime delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari nei mercati;
 - 5) alla misura delle cauzioni da versare dai commissionari e dai mandatari;
 - 6) alla vigilanza igienica-sanitaria e annonaria;
 - 7) ai requisiti ed ai compiti per la nomina dei direttori di mercato, nonché allo stato giuridico e trattamento economico;
 - 8) al calendario orario di funzionamento del mercato, coordinando i servizi anche con gli altri mercati della Regione;
 - 9) alle sanzioni amministrative e disciplinari a carico dei contravventori della presente legge e del regolamento del mercato;
 - 10) alla disciplina delle vendite con il sistema della stazione;
 - 11) alla pianta organica del personale con indicazione delle qualifiche dei compiti e del trattamento economico;
 - 12) ad ogni altra materia attinente alla disciplina, al funzionamento e alla gestione del mercato.

Art. 7 *(Direttore del mercato)*

1. L'Ente gestore nomina il direttore il quale deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi ad esso connessi in ottemperanza alle disposizioni di legge.
2. La nomina e i compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.

3. Il direttore e il personale addetto al mercato, che comunque svolgono le funzioni da almeno un triennio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati senza concorso anche se non in possesso dei requisiti purché non ostino motivi disciplinari.

Art. 8

(Commissione di mercato)

1. L'Ente gestore del mercato nomina una Commissione che è presieduta dal Sindaco del Comune dove ha sede il mercato o da un suo delegato, ove trattasi di Consorzio, da uno dei Sindaci dei Comuni consorziati o da un suo delegato.

2. Il funzionamento, i compiti e la composizione della Commissione dei mercati sono stabiliti dal regolamento tipo di cui all'art. 6 della presente legge.

3. Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore del mercato. - Lo stesso, senza diritto di voto, possono partecipare ai lavori della Commissione anche persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.

4. La Commissione dura in carica 5 anni e i componenti possono essere riconfermati.

5. La Commissione di mercato trasmette entro 15 giorni dalla seduta, copia dei verbali delle predette riunioni alla Commissione regionale per i mercati e all'Ente gestore.

Art. 9

(Servizio igienico-sanitario)

1. Nei mercati all'ingrosso dei prodotti agro-ittici-alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitario e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e della idoneità delle strutture e degli impianti.

2. Nei mercati delle carni e del bestiame detto servizio svolto di regola dal direttore del pubblico macello o da un veterinario da lui gerarchicamente dipendente, così dicasi anche per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.

3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di quantità dei prodotti, dispone al distruzione totale o parziale o l'avvenimento a particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria, previo rilascio di certificazioni in duplice copia da consegnarsi una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla Direzione del mercato.

4. L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali e le attrezzature necessarie, nonché il personale tecnico ausiliario.

5. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i funghi freschi e secchi non coltivati debbono essere sempre sottoposti ai previsti controlli sanitari, secondo la vigente normativa.

Art. 10

(Rilevazioni statistiche e prezzi)

1. In conformità delle normative dell'Istituto Centrale di Statistica vengono effettuate le rilevazioni statistiche sia per la quantità che per i prezzi di vendita dei prodotti trattati in ogni mercato.
2. Le rilevazioni statistiche relative alle quantità dei prodotti sono basate sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato, che devono essere completi di tutti gli elementi occorrenti ai fini statistici con l'indicazione precisa della specie merceologica, del prezzo d'acquisto, della provenienza e del destinatario nonché della quantità dei prodotti introdotti nel mercato.
3. Sia col metodo dell'intervista che con rilevazioni dirette, la rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato tramite il personale dipendente dell'Ente gestore.
4. Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto "valore peso" ancorato alla quantità, qualità e varietà dei prodotti.
5. L'elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati e per ogni prezzo rilevato il rilevatore dovrà registrare anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.
6. I commissionari e i mandatarî devono tenere a disposizione della direzione del mercato, che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle trattazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
7. I risultati globali dell'indagine statistica sia per le quantità, sia per i prezzi relativi ai prodotti oggetto di rilevazione, dovranno avere la massima divulgazione e trasmessi al competente assessorato della Regione Calabria ed all'ISTAT.
8. I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto d'ufficio.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1991, n. 11 ¹

Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale.
(BUR n. 51 del 29 luglio 1991)

Art. 1
(Finalità)

1. Per il sostegno delle produzioni regionali e per la intensificazione e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche la Regione Calabria determina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le modalità di organizzazione e regolamentazione in ordine a fiere, mostre ed esposizioni.
2. Favorisce ed assume altresì idonee iniziative per incrementare la commercializzazione delle produzioni regionali.

Art. 2
(Definizione delle manifestazioni)

1. Per la presente legge si considerano manifestazioni fieristiche le fiere, le mostre e le esposizioni.
2. Per "fiere" s'intendono le manifestazioni periodiche aperte al pubblico che riguardano tutti i settori merceologici.
3. È consentito ai partecipanti svolgere, nell'ambito delle manifestazioni, attività promozionali a favore della produzione esposta al fine di incrementarne la vendita.
4. Per "mostre" si intendono le rassegne limitate a uno o più settori fra di loro omogenei con possibilità di accesso al pubblico e vendite dei prodotti esposti (mostra-mercato) o con accesso consentito ai soli operatori del settore o dei settori con esclusione della vendita con consegna "immediata" (mostre specializzate).
5. Per "esposizioni" si intendono quelle manifestazioni occasionali con evidenti scopi tecnici, culturali e scientifici e senza immediata finalità commerciale.

Art. 3
(Classificazione delle manifestazioni)

1. Le manifestazioni di cui all'art. 2 sono classificate in comunali, comprensoriali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.
2. Salvo il riconoscimento di "internazionale", di competenza statale, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 616/77, l'attribuzione delle altre qualifiche viene conferita dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento con il quale autorizza la manifestazione.

¹ Vedi D.lgs. n. 114/1998 e la L.R. 11 giugno 1999, n. 18: "Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche".

3. Le qualifiche vengono attribuite tenuto conto dell'area di influenza economica che le manifestazioni esercitano, delle produzioni interessate e dei risultati economici ottenuti nelle eventuali precedenti edizioni.

4. La Giunta regionale può, per motivate inosservanze, revocare le autorizzazioni concesse e le qualifiche conferite.

Art. 4

(Enti fieristici riconosciuti ed altri soggetti autorizzati)

1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 51 e dell'art. 53 del D.P.R. n. 616/77, le manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, nazionale e regionale possono essere organizzate dagli Enti fieristici con personalità giuridica pubblica riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

2. Le altre manifestazioni indicate nel precedente articolo possono altresì essere organizzate dai seguenti soggetti purché non perseguano fini di lucro:

- a) Enti pubblici ed Associazioni di Enti pubblici;
- b) Associazioni di categoria aderenti ad organizzazioni nazionali o loro dirette emanazioni;
- c) Consorzi e Cooperative di imprese;
- d) Comitati comprendenti rappresentanti degli Enti locali territoriali.

Art. 5

(Statuto degli Enti riconosciuti)

1. Lo statuto degli Enti costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, nazionale e regionale deve prevedere:

- a) i fini che si intendono perseguire;
- b) il capitale in dotazione;
- c) gli organi dell'Ente;
- d) la sede dell'Ente.

2. Lo statuto deve prevedere altresì che il Presidente dell'Ente sia nominato dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti fondatori, e che sia assicurata la presenza di un rappresentante della Giunta regionale nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei Conti, con le funzioni, quest'ultimo di Presidente.

3. La nomina di Segretario Generale avverrà, sentito il Presidente dell'Ente, dalla Giunta regionale.

4. L'adeguamento degli statuti alla presente normativa per gli Enti già esistenti ai sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Vengono derogati dagli obblighi scaturenti dalla presente legge, salvo quanto disposto in materia di vigilanza e di sanzioni amministrative di cui ai successivi artt. 6 e 9, gli Enti, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano istituiti in forza di legge regionale.

Art. 6

(Vigilanza)

1. L'attività di vigilanza sugli Enti di cui all'art. 5, viene esercitata dalla Giunta regionale per il tramite dei propri rappresentanti e delle proprie strutture amministrative.
2. La Giunta regionale approva i bilanci consuntivi e preventivi e ne delibera che impegnino il bilancio dell'Ente per oltre un esercizio.
3. Il Presidente della Giunta regionale su conforme proposta della Giunta, per accertate violazioni di legge o per mancato raggiungimento dei fini statutari da parte degli Enti di cui all'art. 5, decreta lo scioglimento degli organi statutari e la nomina di un "commissario" per un periodo non superiore a mesi sei.

Art. 7

(Domande di autorizzazione)

1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche devono essere presentate ai soggetti indicati all'art. 4, I comma, alla Giunta regionale settore "attività commerciali fiere e mercati" entro il 30 gennaio dell'anno precedente a quello della manifestazione.
2. Le domande devono indicare:
 - a) la denominazione ufficiale della manifestazione;
 - b) la data di inizio e di chiusura;
 - c) la qualifica già rivestita è quella di cui si fa richiesta;
 - d) il luogo, le dimensioni e le attrezzature dell'area;
 - e) il settore o i settori merceologici interessati;
 - f) l'eventuale riserva di accesso ai soli operatori;
 - g) la possibilità di "vendita diretta" o meno dei prodotti esposti.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - 1) il regolamento della manifestazione;
 - 2) il piano finanziario riferito all'edizione di cui si fa richiesta;
 - 3) il consuntivo economico-finanziario dell'eventuale edizione precedente.

Art. 8

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. Ferme restando le competenze dello Stato, "ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 616/77", la Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascun anno, il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche riferite all'anno successivo.
2. Il calendario approvato dalla Giunta ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale deve riportare, rispettando l'ordine cronologico della data di svolgimento delle singole manifestazioni, i seguenti dati:
 - a) denominazione ufficiale della manifestazione;

- b) luogo e data di svolgimento della manifestazione;
- c) settore o settori interessati;
- d) tipo e qualifica della manifestazione;
- e) disciplina della vendita dei prodotti esposti;
- f) accesso al pubblico o riserva ai soli operatori;
- g) estremi del provvedimento di autorizzazione.

3. La Giunta regionale, ove lo ritenga necessario e sentiti gli Enti organizzatori, modifica la data per lo svolgimento delle manifestazioni.

4. Modifiche od integrazioni per le sole manifestazioni a carattere regionale, provinciale, comprensoriale e comunale possono essere determinate con provvedimento analogo a quello previsto per l'approvazione del calendario regionale se le richieste modifiche od integrazioni siano state avanzate al mento quattro mesi prima della data del presunto svolgimento della manifestazione.

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque organizzi manifestazioni non autorizzate con denominazione o modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale, o comunque in contrasto con la presente legge, è punito con sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma non inferiore a L. 2.000.000 e sino ad un massimo di lire 20.000.000.

2. Le manifestazioni non autorizzate saranno sospese con effetto immediato del Sindaco sul cui territorio ricade la manifestazione stessa e per i criteri di applicazione delle sanzioni si applicano le norme richiamate nella legge statale 689/81.

3. L'accertamento è demandato al sindaco del Comune nel quale si svolge la manifestazione e le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'importo è devoluto per il 50% alla Regione e per la rimanenza al Comune interessato.

Art. 10

(Programma di attività promozionali)

1. La Regione, per concorrere alla valorizzazione delle produzioni regionali, promuove e sostiene iniziative tese a favorire la commercializzazione delle produzioni stesse.

2. I programmi annuali o pluriennali di promozione, acquisito il parere della "Commissione regionale delle attività promozionali" di cui al successivo art.12, sono sottoposti all'esame della Giunta regionale entro il 30 ottobre di ciascun anno.

3. Possono fra l'altro essere previste:

- a) l'organizzazione diretta o per il tramite di Enti di manifestazioni fieristiche;
- b) la partecipazione diretta dall'Ente a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero;
- c) la concessione di contributi ai soggetti indicati nel precedente art. 4 che organizzino manifestazioni fieristiche di particolare importanza economica;

d) la realizzazione diretta o in collaborazione con organismi ritenuti idonei (I.C.E., I.A.S.M., Associazioni di categoria, ecc.) di:

- indagini, ricerche e prospezioni di mercato in Calabria, in Italia ed all'estero;
- iniziative promozionali a favore della produzione regionale;
- iniziative specifiche in favore di vini, dei prodotti alimentari ed ortofrutticoli;
- iniziative specifiche in favore di settori omogenei;
- propaganda e pubblicità attraverso stampa, cinema, radio e televisione;
- azioni coordinate di "promozione" sul territorio nazionale ed all'estero;
- missioni di operatori economici, esperti e giornalisti in Italia e all'estero;
- missioni in Calabria di operatori economici, esperti e giornalisti italiani e stranieri;
- seminari, convegni e mostre settoriali.

4. Per garantire la corretta finalizzazione dell'intervento promozionale l'Amministrazione regionale provvederà, per il tramite dei propri funzionari ad assicurare l'interesse pubblico dell'intervento.

5. La Regione, inoltre, a tutela della produzione regionale ritenuta meritevole istituisce e regola il marchio di provenienza e di qualità, riferito alla produzione in genere ed a quella settoriale in particolare.

Art. 11

(Concessione di contributi per iniziative ed azione promozionali)

1. A favore di imprenditori singoli o associati operanti nel campo dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura e della commercializzazione possono essere concessi contributi per iniziative o programmi promozionali che presentino contemporaneamente caratteristiche di validità intrinseca e di beneficio generale per l'economia regionale.

2. Le iniziative ed i programmi possono, tra l'altro, prevedere;

- studi e ricerche di mercato;
- programmi di pubblicità e di promozione per incrementare la domanda all'interno del mercato regionale;
- programmi inerenti al contenimento dei costi riferiti alla voce "trasporto" ed alla razionalizzazione degli imballaggi;
- progetti intesi comunque a migliorare l'immagine del prodotto;
- iniziative tese alla formazione e dalla qualificazione dell'imprenditore o del personale operante nei settori della commercializzazione;
- partecipazione dell'imprenditore o del personale a seminari e corsi riferiti al settore di appartenenza.

3. A favore dei soggetti di cui al terzo comma sono altresì concessi contributi per la loro diretta partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni nazionali e internazionali.

4. L'ammontare del contributo può determinarsi nella misura del 70% se i programmi e/o interventi, sono attuati da soggetti comunque associati e del 50% se attuati da singoli imprenditori.

5. Gli interventi per la partecipazione a mostre, fiere etc. saranno accordati sulle spese sostenute e documentate e inerenti allo spazio espositivo, all'allestimento degli stand ed ai costi riferiti alla voce "trasporti".

6. La presenza della Regione alle manifestazioni esclude il ricorso alle agevolazioni.

7. Le domande per gli interventi di cui al presente art. vanno presentate alla Giunta regionale - Servizio attività commerciali - entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno è sottoposto all'esame della Commissione di cui all'art. 12.

8. La Giunta regionale su conforme proposta della Commissione determina l'ammontare dei contributi concessi.

Art. 12

(Commissione regionale delle attività promozionali)

1. La Commissione regionale delle attività promozionali, nominata con deliberazione della Giunta regionale, dura incarica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

2. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. La Commissione esprime parere consultivo e non vincolante sui programmi e sulle richieste sottoposte al suo esame.

4. La Commissione adotta un proprio regolamento interno e sulla conoscenza delle disponibilità finanziarie riferite all'esercizio o agli esercizi, propone un piano di ripartizione sulle principali attività di promozione.

5. Essa è composta:

- Assessore regionale competente in materia di attività commerciali o suo delegato;
- Assessore regionale all'artigianato o suo delegato;
- Assessore regionale preposto all'agricoltura o suo delegato;
- Presidente della Commissione regionale per l'artigianato o suo delegato;
- tre membri designati dalle Associazioni regionali degli artigiani più rappresentative;
- tre membri designati dalle Associazioni regionali dei commercianti più rappresentative;
- tre membri designati dalle Associazioni regionali dei produttori agricoli più rappresentative;
- tre membri designati dalle Associazioni regionali degli industriali più rappresentative;
- un rappresentante dell'I.C.E.;
- due membri designati dall'Unione delle Camere di Commercio;
- due membri designati dal Centro regionale per il commercio estero;
- tre membri designati dalle Associazioni regionali dei commercianti, più rappresentative; - un membro designato dall'E.S.A.C.;
- due componenti da scegliere fra esperti in materia di marketing, ricerche di mercato e pubblicità.

6. È presieduta dall'Assessore alle attività commerciali. Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente del settore attività commerciali.

Art. 13

(Competenze per i componenti della commissione regionale)

1. Ai componenti della Commissione è attribuita una indennità nella misura lorda di L. 50.000 per ogni giornata di seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio determinato ai sensi della normativa vigente in materia, se spettante.
2. Viene altresì corrisposto, nei termini di legge, se spettante, il relativo trattamento di missione.

Art. 14
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli di spesa sul bilancio regionale dell'esercizio corrente per la somma di lire 500 milioni da gravare sul cap. 6132102.

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 17 ¹**Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa.****(BUR n. 59 del 15 giugno 1999)**

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 28 agosto 2000, n. 14, 15 dicembre 2000, n. 19 e 13 giugno 2008, n. 15)

N.B. Non si riportano gli allegati alla presente legge.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art 1
(Obiettivi ed articolazione dell'intervento regionale)

1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio.
2. Al fine di rendere, operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare gli altri aspetti della materia che forma oggetto del d.lgs. n. 114/98, il Consiglio regionale provvede, con atto amministrativo da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare un provvedimento attuativo contenente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, in sostituzione delle indicazioni della deliberazione del Consiglio regionale 20 marzo 1984, n. 455 in materia di "indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale" nonché ulteriore direttive ai Comuni per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Gli indirizzi e criteri di programmazione regionale, hanno la durata di quattro anni. A tal fine la Giunta regionale, almeno 120 giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio predisposte dall'osservatorio regionale del commercio, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.
4. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria. Con cadenza biennale, sulla base di un rapporto sullo sviluppo della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli indirizzi e criteri quadriennali di programmazione predisposto dall'Osservatorio regionale del commercio, la Giunta regionale può sottoporre al Consiglio una proposta di aggiornamento del provvedimento di cui al precedente comma 2.
5. I provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono adottati sentite le rappresentanze dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

¹ Legge richiamata dagli articoli 50, 51 e 52 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34

Art. 2 **(Finalità)**

1. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Calabria, la presente legge e i provvedimenti previsti all'articolo precedente perseguono, ciascuno per il proprio ambito di intervento, le seguenti finalità:

- a) la gradualità del passaggio al nuovo assetto normativo previsto dal d.lgs. 114/98, attraverso la promozione, dei processi di ristrutturazione e, riconversione delle attività commerciali esistenti;
- b) lo sviluppo della rete commerciale secondo i criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo l'evoluzione tecnologica dell'offerta e incentivando forme di affiliazione contrattuale o di associazionismo tra gli operatori al fine di conseguire il pluralismo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali in raccordo con le disposizioni delle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 20, 11 luglio 1994, n. 16 e 25 febbraio 1995, n. 3 e successive modificazioni , in materia di urbanistica, tutela del territorio e delle zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico;
- d) il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita, assicurando il rispetto dei principi della concorrenza e della libertà di impresa, attraverso l'articolazione della programmazione per aree e sub-aree sovracomunali anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle rispettive aree;
- e) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche calabresi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici;
- f) la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici, sia nelle zone rurali e di montagna, anche mediante la promozione di centri polifunzionali;
- g) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
- h) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;
- i) la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di Commercio per la gestione dei flussi informativi;
- j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi , anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni le Province - Comuni e le Camere di commercio.

TITOLO II

Programmazione della rete distributiva

Art. 3 **(Ripartizione del territorio comunale)**

1. Al fine di formulare, indirizzi e obiettivi di espansione della rete distributiva che garantiscano un equilibrato sviluppo territoriale delle diverse tipologie, di vendita, il territorio della Calabria è suddiviso in 17 aree sovracomunali di gravitazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza.
2. Nell'ambito di determinate aree di gravitazione commerciale viene individuata un'ulteriore ripartizione in sub- aree aventi caratteristiche socio-economiche omogenee, che possono costituire oggetto di previsione di specifici obiettivi e indici di sviluppo della rete di vendita o di scelte di priorità al fine di perseguire una equilibrata distribuzione delle tipologie di vendita sul territorio.
3. L'elenco dei Comuni appartenenti alle singole aree sovracomunali omogenee e alle sub - aree è contenuto nell'allegato A.

Art. 4 **(Classificazione dei Comuni)**

1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i Comuni sono suddivisi nella seguenti quattro classi:
 - Classe I - Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - Classe II - Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
 - Classe III - Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti;
 - Classe IV - Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 5 **(Priorità per il rilascio delle autorizzazioni)**

1. Tra più domande concorrenti relative all'apertura di medie o grandi strutture di vendita è data priorità a quelle che prevedono la concentrazione di due o più preesistenti medie o grandi strutture, purché sussistano tutte le ulteriori seguenti condizioni:
 - a) le strutture di vendita concentrate siano ubicate nella medesima sub- area di cui all'art. 3, comma 2;
 - b) tra le strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare;
 - c) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia almeno pari al 70 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata da impegno di reimpiego del personale;

d) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura non alimentare il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di cui al comma 5 o sia comunque in possesso del requisito di adeguata qualificazione ai sensi del comma 4.

2. Tra tali domande hanno una ulteriore priorità quelle che dimostrino:

a) l'impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalità di cui al successivo comma 6,

b) un'adeguata formazione professionale dei titolari, o loro delegati attraverso la frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 5, comma 9, del d.lgs. 114/1998.

3. Nei casi in cui il reimpiego del personale già operante presso esercizi commerciali per i quali si prevede l'accorpamento o la concentrazione costituisca presupposto, in conformità con quanto disposto all'art. 10 del d.lgs. 114/98, per usufruire di criteri di priorità o di automatismi all'apertura o all'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'onere del reimpiego del personale si intende assolto, quale che sia l'esito della trattativa di assunzione, qualora l'istanza di apertura o ampliamento di esercizi sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare di assunzione in prova del personale in essa operante;

b) L'accettazione della proposta di assunzione, nel termine di 90 giorni, può intervenire da parte del titolare stesso dell'esercizio da accorpare o concentrare da parte di altro personale dell'impresa, con l'assenso del titolare.

4. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina, facente capo alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano titolo ad iscriversi al Registro esercenti il Commercio.

5. Per l'individuazione del soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità ai sensi del presente articolo, si applicano i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare.

Art. 6

(Automatismi per concentrazione o accorpamento)

1. Non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di prodotti di largo e generale consumo.

2. Non può essere negata l'autorizzazione all'ampliamento di superficie di medie o grandi strutture di vendita qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) vi sia concentrazione o accorpamento di due o più esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di prodotti di largo e generale consumo;

b) l'ampliamento sia contenuto entro i limiti dimensionali massimi previsti per le medie strutture di vendita o, nel caso di grandi strutture di vendita, entro il 20 per cento di superficie

in più, rispetto a quella autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge o indicata nel provvedimento di autorizzazione all'apertura, se ad essa successivo;

3. La superficie di vendita della nuova media struttura, nell'ipotesi di cui al comma 1, e la superficie aggiuntiva concessa, nel caso dell'ampliamento di cui al comma 2, non possono essere superiori al valore di 250 o 150 mq. a seconda che il comune abbia più o meno di 10.000 abitanti moltiplicato per il numeri degli esercizi concentrati o accorpati.

4. Le medie e le grandi strutture, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie:

A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

B - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

5. I centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, necessitano:

a) di autorizzazione per il centro come tale , in quanto media o grande struttura di vendita che è richiesta dal suo promotore o, in assenza congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita;

b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni , per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

Art. 7

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)

1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita sono inoltrate al Comune competente, utilizzando la modulistica di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. 114/98, unitamente alla seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla programmazione territoriale regionale;

b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici delle, aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi veicolari;

c) relazione tecnico-economica sulla iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dell'impatto sulla rete di vendita e, sulla viabilità nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante.

2. Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'art 9, comma 2 , del d.lgs 114/98 o degli elementi di cui al comma precedente, il Comune, entro dieci giorni dal suo ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nel termine di 30 giorni, decorso

inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate. Le domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione o regolarizzazione.

3. L'esame delle domande in sede di conferenza di servizi avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in aree o immobili conformi per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta.

4. Al fine della comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorità, sono considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai Comuni di una medesima *area di gravitazione commerciale*.²

5. I Comuni entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmettono alla Regione le istanze regolarmente inoltrate nel mese precedente, indicando la relativa conferenza di servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla Regione sulla base di apposito calendario.

6. La Regione, nel corso della seconda metà di ogni mese, valuta i titoli di priorità delle istanze trasmesse dai Comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi previsti nel provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.

7. La conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione, con la partecipazione di un rappresentante della Regione, di uno della Provincia e di uno del Comune. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio della autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, L'ANCI, nonché le organizzazioni dei consumatori, le imprese del Commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

8. Al fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del territorio, la Camera di commercio, nell'ambito della conferenza dei Servizi, relaziona sullo stato di avanzamento della rete delle medie e grandi strutture di vendita nel proprio territorio, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui al successivo art. 19.

9. L'Assessorato regionale competente specifica gli elementi informativi che il Comune deve fornire ai componenti la conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.

10. La domanda documentata a norma, per la quale non sia stata comunicato il diniego entro 120 giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.

*11. L'esercizio deve essere attivato entro il termine di due anni dall'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.*³

12. Anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio dell'osservatorio Regionale, le province e le Camere di Commercio possono promuovere intese tra Comuni al fine di coordinare e armonizzare le scelte programmatiche in materia di grandi strutture di vendita e garantire la migliore integrazione fra le differenti forme distributive all'interno dei bacini di utenza omogenei. Nel caso di intese riferite a bacini di utenza omogenee che interessino più province, tali intese sono promosse dalla regione.

² Comma così sostituito dall'art. 36, comma 8, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14

³ comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14

Art. 8 **(Subingresso)**

1. Il trasferimento della gestione e dello titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione , sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs 114/1998.
2. *La comunicazione di subingresso è presentata entro un anno dalla morte del titolare o entro sei mesi dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.*⁴
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto.
4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del d.lgs n. 114/98 entro sei mesi dalla reintestazione.

TITOLO III **Disposizioni di carattere urbanistico**

Art. 9 **(Dotazione di aree a parcheggio)**

1. I Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti minimi di seguito indicati oltre quelli previsti dalla legislazione nazionale.
2. La dotazione di are destinate a parcheggio è stabilita:
 - a) per le aree di centro storico, nella misura stabilita nei piani di parcheggi dei Comuni che, di norma, non può risultare inferiore a 0,4 mq. Per ogni mq. di superficie di vendita e può essere disponibile, in un raggio di almeno 300 mt. dal perimetro dell'area dell'intervento.
 - b) nelle altre zone territoriali nella misura di 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore alimentare, di 0,8 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, di 2 mq. per ogni mq. di superficie delle medie e grandi strutture autorizzate per il settore alimentare e di 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per le medie e grandi strutture non alimentari;
 - c) per le zone di espansione, limitatamente alle grandi strutture di vendita del settore alimentare nella misura di 2,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita.
3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita che comportino il rilascio di nuova autorizzazione.

⁴ comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14

4. Per gli esercizi di vicinato le dotazioni dei parcheggi, da reperire anche su aree pubbliche, possono essere ridimensionate dal Comune nei seguenti casi:

- a) ubicazione del punto vendita in zone a traffico limitato o escluso;
- b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
- c) aree interessate all'operatività di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete degli esercizi di vicinato e per la riqualificazione ambientale.

5. Specifici accordi di programma possono essere promossi tra Comuni, Province e Regione, finalizzati alla definizione della destinazione urbanistica e delle problematiche di viabilità di aree territoriali a dimensione sovracomunale, caratterizzate da elevate presenze o previsioni di sviluppo delle grandi strutture di vendita.

Art. 10

(Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale)

1. Il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre 60 giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine dei procedimenti previsti per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle stesse.

2. Per le medesime finalità le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di vendita debbono essere corredate da un attestato di conformità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilasciato dai componenti uffici comunali, o da dichiarazione sostitutiva.

3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata dai Comuni soltanto in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento, nonché del rispetto della normativa regionale sul rilascio dell'autorizzazione paesistica.

TITOLO IV

Indicazione ai comuni

Art. 11

(Strumenti comunali di programmazione ed incentivazione)

1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza e secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1 comma 2, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo si dotano di appositi piani o provvedimenti contenenti:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale, nonché il termine, non superiore ad un anno entro il quale l'esercizio commerciale deve essere attivato, decorso il quale l'autorizzazione s'intende decaduta;
- b) gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici.

2. In caso di inerzia da parte dei Comuni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.lgs 114/98, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione dei piani o provvedimenti comunali.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono inibire o sospendere, per un periodo definito o comunque non oltre il termine previsto dall'art. 10, comma 1 lettera c), del d.lgs 114/98, gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale, o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi ;

b) esecuzione di programmi comunali di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;

c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici, o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.

4. L'ultimo periodo della lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26, è sostituito con il seguente: "la spesa ammissibile alle predette agevolazioni non può superare per singolo intervento, la somma di lire 1 miliardo", ai fini delle agevolazioni sono altresì compresi gli interventi promossi dai Comuni relativi alla valorizzazione commerciale delle aree urbane, alla tutela dei centri storici, allo sviluppo dei centri di minor consistenza demografica e alla programmazione del commercio su aree pubbliche, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa regionale di attuazione degli articoli 6 e 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali di urbanistica commerciale.

5. La lettera b) dell'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26, è sostituita con la seguente:

"b) elaborazione da parte dei comuni dei piani per l'insediamento delle medie strutture di vendita previsti dalla normativa regionale di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 114/1998 e di studi di fattibilità per gli interventi di valorizzazione commerciale delle aree urbane, dei centri storici e dei centri di minor consistenza demografica di cui alla precedente lettera a) dell'articolo 3; l'importo relativo agli elaborati suddetti sarà assistito da un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento se trattasi di piani o studi di fattibilità riferiti ad un solo comune o del 100 per cento se trattasi di piani o studi di fattibilità a scala sovracomunale e comprendenti almeno tre comuni ricadenti nelle aree o nelle sub – aree sovracomunali individuate dalla predetta normativa regionale".

Art. 12

(Progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane)

1. Per centri storici, oggetto del presente articolo, si intendono le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali.

2. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.

3. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di salvaguardia della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e urbana.

4. Il progetto di valorizzazione commerciale è elaborato d'iniziativa del Comune mediante la concertazione fra i diversi soggetti pubblici e privati interessati che ne facciano richiesta. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991, nonché gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale operanti all'interno dell'area individuata dal Comune. Nell'elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme delle attività economiche in essa presenti.

5. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica e può inoltre prevedere:

- a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
- b) il riuso di contenitori utilizzabili per l'insediamento di nuove attività o per la riqualificazione di quelle esistenti;
- c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato intesi come aggregazione di singoli esercizi di vicinato che usufruiscono di servizi e spazi in comune;
- d) l'attuazione di azioni di promozione.

6. Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune stipula una convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti coinvolte.

7. Il Comune, sulla base del progetto, può :

- a) incentivare la riqualificazione delle, attività economiche esistenti o la loro concentrazione o accorpamento;
- b) vietare i cambi di destinazione d'uso degli immobili da attività commerciale, artigianale o di pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione dell'attività.

8. Nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'art. 11, comma 3 e del comma 3 del presente articolo, la sospensione o inibizione degli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, nei termini indicati dal predetto art. 11, è disposta sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano anche in relazione agli obiettivi ed alla tempistica dei progetti di cui al presente articolo.

9. La Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi compresi nei progetti di valorizzazione, di cui al presente articolo, ai fini della concessione dei contributi previsti all'art. 3, lett. b), della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 e promuove il coordinamento con l'attuazione degli interventi

previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare un'interrelazione fra le diverse forme di finanziamento.

Art. 13

(Tutela dei centri storici e delle aree di valore storico, artistico, archeologico e ambientale)

1. I Comuni possono individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, artistico, archeologico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano.

2. Ferme, restando le competenze statali in materia di tutela di beni storici, le disposizioni di salvaguardia di cui al precedente comma, possono riguardare:

- a) l'esclusione della vendita di determinati prodotti o merceologie;
- b) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine, degli elementi di arredo esterno degli esercizi commerciali, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;
- c) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi esistenti, tendenti a consentirne la permanenza;
- d) specifici divieti di cambiamento di destinazione d'uso degli immobili.

3. I Comuni possono prevedere misure di agevolazioni tributaria per la ristrutturazione degli esercizi commerciali, in attuazione di quanto previsto nelle lettere b) e c) del precedente comma 2.

Art. 14

(Sviluppo e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica)

1. Per la rivitalizzazione e lo sviluppo della rete di vendita nel territorio comunale, nelle frazioni e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane, individuate con atto della Provincia ove le stesse ricadono, i Comuni possono dotarsi di appositi strumenti di promozione e sviluppo, comprendenti la possibilità di realizzazione di centri polifunzionali di servizio.

2. Ai fini dell'efficacia degli strumenti di promozione e sviluppo, i comuni possono prevedere, per gli esercizi interessati:

- a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;
- b) l'esenzione da tributi locali e regionali.

3. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura, o complesso unitario, di:

- a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed artigianali calabresi;
- b) servizi per la promozione del territorio;

c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.

4. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circoscrizioni. Della loro presenza è data idonea informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica Stradale.

5. Ai centri polifunzionali è dato riconoscimento con deliberazioni della Giunta regionale, su istanza dei Comuni sul cui territorio gli stessi sono costituiti.

6. La Regione può disporre che l'allestimento dei centri polifunzionali avvenga con criteri unitari mediante strutture ed attrezzature uniformi in tutto il territorio calabrese e può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione e il funzionamento.

7. I Comuni possono procedere all'autointestazione e contestuale cessione di azienda a terzi di attività commerciali, assunte per finalità di servizio alla collettività.

8. Con appositi provvedimenti, la Giunta regionale definisce gli ulteriori adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo.

Art 15

(Procedura per l'individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte)

1. Ai fini di quanto previsto nell'articolo 12 del d.lgs. 114/98 presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte nel quale sono iscritti, su indicazione dell'Assessorato al turismo, i Comuni e le città d'arte che rientrano nei parametri indicati nell'allegato B alla presente legge.

2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale, di cui al precedente comma 1, è la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati nell'allegato B, ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.

3. I Comuni possono proporre alla Giunta regionale l'inserimento nell'elenco regionale, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto indicato nel presente articolo e dei parametri contenuti nell'allegato B, con la consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello comunale, della quale si dà conto nella richiesta di inserimento nell'elenco.

4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, i comuni potranno comunque avanzare richiesta di inserimento nell'elenco, inoltrando alla Giunta regionale adeguata documentazione attestante l'esistenza del piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato dal comune sulla base di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello comunale.

5. Per l'individuazione di zone del territorio, il Comune verifica la presenza in tali aree di un'adeguata densità di strutture ricettive, pubblici esercizi e strutture commerciali, anche di vicinato, funzionali alle esigenze della domanda turistica, anche in relazione a limitati periodi dell'anno. Per le città d'arte tali zone coincidono con le aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come centro storico.

TITOLO V

Vendite di liquidazione e di fine stagione

Art. 16

(Vendite di liquidazione)

1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

- a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;
- b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
- d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzioni dei lavori per un importo non inferiore a Lire 100.000, IVA esclusa, a metro quadrato, fino ad un valore di 10 milioni, da comprovare successivamente con copia delle fatture;
- e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.

2. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.

3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre ed i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.

Art. 17

(Vendite di fine stagione o saldi)

1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:

- a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
- b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;

- c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
- d) gli articoli sportivi;
- e) gli articoli di elettronica;
- f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.

2. I Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le Associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori.

3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve, darne comunicazione al Comune, almeno 5 giorni prima, indicando:

- a) la data di inizio e la durata della vendita;
- b) i prodotti oggetto della vendita;
- c) la sede dell'esercizio;
- d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione, da tutti gli altri.

3 bis. L'avvio per il periodo dei saldi estivi ed invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4⁵.

4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate per i periodi e per la durata da determinarsi con atto della Giunta regionale, anche con differenziazioni per ambiti provinciali, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.⁶

5. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo le prescrizioni derivanti dal diritto comunitario vigente in materia. Per lo svolgimento delle vendite promozionali, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, non occorre l'ottenimento di autorizzazioni preventive né si applicano limitazioni di ordine temporale o quantitativo. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 15 (quindici) giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.⁷

Art. 18 **(Disposizioni comuni)**

1. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.

2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.

3. I prodotti offerti in vendita straordinaria debbono essere nettamente separati da quelli eventualmente , posti in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutti i prodotti esposti debbono essere venduti alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui gli stessi non possano essere oggetto di tale forma di vendita.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 30 comma 1 lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 30 comma 1 lett. b) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

5. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo le prescrizioni derivanti dal diritto comunitario vigente in materia. Per lo svolgimento delle vendite promozionali, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, non occorre l'ottenimento di autorizzazioni preventive né si applicano limitazioni di ordine temporale o quantitativo. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 15 (quindici) giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.⁸

5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

6. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

7. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo prodotti già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.

8. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.

TITOLO VI

Strumenti di qualificazione e sviluppo imprenditoriale, professionale ed economico

Art. 19

(Osservatorio regionale del commercio)

1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del d.lgs 114/1998, è istituito l'Osservatorio regionale del commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva.

2. L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

3. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

a) realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione delle Camere di Commercio e dei Comuni per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'ufficio del registro delle imprese;

b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma di settore;

c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;

⁸ Comma aggiunto dall'art. 30 comma 1 lett. b) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;

e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza ed articolazione delle associazioni di categoria;

f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.

4. Il sistema informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale.

5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio regionale, i soggetti incaricati della conduzione dell'Osservatorio a livello istituzionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Camere di Commercio nonché delle organizzazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento attuativo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

(Attività di formazione per gli operatori commerciali)

1. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale e di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi all'impiego.

2. L'attività formativa regionale si ispira ai seguenti principi generali:

a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi;

b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;

c) elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;

d) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione, in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;

e) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;

f) garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali.

3. I corsi di formazione possono essere gestiti prioritariamente, mediante apposita convenzione di affidamento, dai seguenti soggetti:

- a) le Associazioni di categoria del commercio legalmente costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle stesse istituiti;
- b) le Camere di Commercio e le strutture di formazione da esse promosse;
- c) le strutture incaricate dell'attività di assistenza tecnica di cui al successivo art. 21.

4. Con apposito provvedimento attuativo sono stabiliti:

- a) il numero di corsi qualificanti previsti annualmente in ciascuna provincia e le modalità per la loro determinazione;
- b) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi curando il livello qualitativo degli stessi e la loro omogeneità nell'ambito regionale, tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali, i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e alla informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari nonché idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale;
- c) le modalità di svolgimento delle prove finali che, per i corsi qualificanti, consistono in una prova scritta ed in un colloquio;
- d) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del d.lgs 114/98 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per l'organizzazione di corsi facoltativi di aggiornamento.

Art. 21

(Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.

2. Con apposito regolamento sono definiti:

- a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria, dalle Camere di Commercio e da altri enti possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 114/98.
- b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
- c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all' art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 226;

d) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei Centri di assistenza tecnica.

TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 (Disposizioni transitorie)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono:

a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistenti nel proprio territorio ed alle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendite ed alla rete distributiva del centro storico;

b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera precedente, finalizzata all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 11, primo comma, della presente legge;

c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione delle gestione dei dati e delle procedure relative al commercio ed alla comunicazione delle risultanze all'Assessorato regionale competente.

2. Non appena approvati dal Consiglio regionale gli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1, comma 2 i Comuni integrano le analisi e gli studi preliminari trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione delle reti distributive locali.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. 114/98.

4. Fino a quando non si provvederà all'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica ed alle città d'arte, secondo quanto previsto nel precedente articolo 15, restano in vigore, per le finalità di cui all'art. 12 del d.lgs 114/98, e disposizioni relative all'individuazione dei comuni turistici contenute nel Decreto del Presidente della Regione 11 luglio 1985, n. 1314, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5.

5. L'esame delle istanze relative alle grandi strutture di vendita ha luogo sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1;

6. L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui al precedente art. 11.

7. Nell'esame delle istanze relative alle domande di autorizzazione di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, trasmesse alla Giunta regionale entro il 16 gennaio 1998, corredate

*a norma secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 114/98, non si applicano gli indirizzi ed i provvedimenti di cui ai precedenti commi 5 e 6.*⁹

8.¹⁰

9. Le richieste di incentivazione da parte dei Comuni per la redazione dei "piani di adeguamento della rete distributiva", già ammesse ai benefici della legge regionale n 26/87 con provvedimento della Giunta regionale anteriore alla data del 16 gennaio 1998, possono usufruire delle agevolazioni concesse per gli importi già determinati se gli stessi elaborati risulteranno corrispondenti ai criteri di cui alla presente legge.

10. Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento in materia di formazione di cui all'art. 20 comma 4, i corsi di qualificazione per il settore alimentare, di cui all'art. 5 del decreto , possono essere effettuati dai medesimi soggetti e con le medesime modalità con cui, all'entrata in vigore della presente legge, sono effettuati i corsi per la qualificazione al Registro Esercenti il Commercio per il settore alimentare.

Art. 23 (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni regionali previste negli strumenti attuativi è sanzionata sulla base degli articoli del d.lgs. 114/98 ai quali le stesse sono riconducibili. Negli altri casi gli strumenti attuativi possono disporre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non superiore a lire 500.000 nel minimo ed a lire 3.000.000 nel massimo.

Art. 24 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

⁹ comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 19

¹⁰ comma soppresso poiché inserito per mero errore materiale (vedi telegramma Presidente Consiglio regionale , prot. n. 919 del 27 maggio 1999)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 18 ¹

Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche.
(BUR n. 59 del 5 giugno 1999)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 3 agosto 2018, n. 24)

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
(Ambito di applicazione e finalità)

1. La Regione Calabria disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:

- a) le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) i criteri generali ai quali si devono attenere i Comuni ai fini della determinazione delle aree per lo svolgimento dell'attività, dell'istituzione, soppressione, spostamenti dei mercati e delle fiere che si svolgono su area pubblica.

2. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Calabria, la disciplina in materia persegue le seguenti finalità:

- a) riordinare con gradualità il commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con le attività commerciali al dettaglio in sede fissa;
- b) perseguire lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria e attrezzata, garantendone un corretto inserimento nell'assetto urbano;
- c) assicurare una maggiore funzionalità del servizio reso al consumatore, anche in relazione alla funzione calmieratrice dello stesso;
- d) promuovere, anche attraverso definiti criteri di sviluppo, adeguati livelli di produttività e di redditività delle aziende operanti nel settore;
- e) favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa risultano insufficienti alle esigenze della popolazione residente;
- f) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una diversificata possibilità di scelta in un ambito concorrenziale.

3. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 69.

¹ Legge richiamata dagli articoli 50, 51 e 52 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

- a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;
- b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui al punto a);
- c) per *abilitazioni*² di tipo B, le *abilitazioni*³ per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui al punto a);
- d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
- e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
- f) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
- g) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a);
- h) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto a);
- i) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- j) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- k) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- l) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- m) per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 3 (Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

- a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;

² L'art. 2, comma 1, della l.r. 3 agosto 2018, n. 24 sostituisce la parola "autorizzazioni" con la parola "abilitazioni".

³ L'art. 2, comma 1, della l.r. 3 agosto 2018, n. 24 sostituisce la parola "autorizzazioni" con la parola "abilitazioni".

b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.

2. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 70 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.

Art. 4

(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone *o di capitali regolarmente costituite o cooperative*⁴ ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali.

3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.

4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società *o cooperative*⁵ sono intestate direttamente a queste.

5. *E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o abilitazione, persona fisica o società o cooperativa, da parte di un coadiutore, familiare o dipendente, purché socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.*⁶

TITOLO II

Disciplina delle autorizzazioni

Art. 5

(Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

⁴ Parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24.

⁵ Parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24.

⁶ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24; il testo precedente era così formulato: "5. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.".

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, è ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 6

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire alla Giunta regionale, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro i successivi quarantacinque giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino Ufficiale e debbono essere fatte pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai Comuni fuori di detto termine - sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a 90 giorni, a tal fine fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) ordine cronologico di spedizione.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, e rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- a) ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
- b) a posteggi fuori mercato

Art. 7

(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 8

(*Abilitazione*⁷ all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B)

1. *L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La SCIA è trasmessa allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.*⁸

2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita al domicilio, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. *I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.*⁹

4. (soppresso).¹⁰

5. (soppresso).¹¹

6. *Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione di tipo B, il cessionario può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 7.*¹²

⁷ L'art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24 sostituisce la parola "autorizzazione" con la parola "abilitazione".

⁸ Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24; il testo precedente era così formulato: "1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società. ".

⁹ Periodo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24.

¹⁰ Comma soppresso dall'art. 4, comma 1, lett. d), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24; il testo precedente era così formulato: "4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a 90 giorni, fissato dal Comune stesso. ".

¹¹ Comma soppresso dall'art. 4, comma 1, lett. d), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24; il testo precedente era così formulato: "5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità. ".

¹² Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24; il testo precedente era così formulato: "6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e

Art. 9(Revoca e sospensione delle *autorizzazioni o abilitazioni*¹³)

1. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione *o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità*¹⁴;
- c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca *delle autorizzazioni o abilitazioni*¹⁵ per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. *L'autorizzazione o l'abilitazione*¹⁶ è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLO III**Programmazione del commercio su aree pubbliche****Art. 10**

(Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la Giunta regionale emana, acquisendo il parere dei

l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 7. ”.

¹³ L'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24 sostituisce la parola “autorizzazioni” con le parole “autorizzazioni o abilitazioni”.

¹⁴ Parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24.

¹⁵ L'art. 5, comma 1, lett. c), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24 sostituisce le parole “dell'autorizzazione” con le parole “delle autorizzazioni o abilitazioni”.

¹⁶ L'art. 5, comma 1, lett. d), della l.r. 3 agosto 2018, n. 24 sostituisce le parole “L'autorizzazione” con le parole “L'autorizzazione o l'abilitazione”.

rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, criteri ai Comuni:

- a) per la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei posteggi, anche consistenti in parametri numerici;
- b) per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B;
- c) per la determinazione di indirizzi per la definizione di eventuali canoni delle tasse di posteggio.

2. Prioritariamente all'istituzione di nuove fiere e mercati, i Comuni curano la riqualificazione ed il potenziamento dell'offerta esistente, promuovendo l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, avendo come obiettivo almeno mq. 32 per posteggio.

3. Nell'individuare eventuali aree per fiere o mercati di nuova istituzione o da trasferire i Comuni tengono conto principalmente:

- a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica ed il riequilibrio dell'offerta nelle varie parti del territorio, anche in relazione alla rete distributiva in sede fissa;
- b) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, naturalistico e ambientale;
- c) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
- d) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.

4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

5. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno 25 posteggi debbono prevedersi, ove non esistenti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Calabria.

6. I Comuni contermini, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale ampliamento dimensionale. In tale ipotesi il rilascio delle nuove autorizzazioni e l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non sottostà alla procedura ordinaria di cui all'art. 6, ma è disposto, per ciascun mercato, a favore degli operatori già presenti in quelli degli altri Comuni che hanno partecipato al progetto. La scelta dei posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità di questa, dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

7. Qualora in un Comune venga disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità di cui all'art. 6, comma 4.

8. Il disposto del comma 7 non si applica:

- a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
- b) al trasferimento temporaneo di mercati;
- c) alla variazione di data di svolgimento.

9. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informatone gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 11 ¹⁷

(Deliberazioni comunali)

1. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 28 del decreto, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche. La deliberazione, in particolare, contiene:

- a) la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;
- b) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- c) la definizione di eventuali priorità integrative;
- d) le determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap e produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
- e) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
- f) le determinazioni in materia di aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- g) la determinazione degli orari di vendita;
- h) le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto;
- i) la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;
- j) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
- k) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 28, comma 17, del decreto;
- l) la composizione dell'eventuale commissione di mercato, con finalità di carattere informativo interno fra gli operatori.

2. Nella deliberazione di riordino del settore sono stabiliti obiettivi specifici, da conseguire con un programma articolato in fasi operative e temporali, avendo cura, in particolare, di conseguire:

- a) l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su area privata o sede fissa ai sensi del decreto, con particolare riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie dei due settori nell'ambito dei centri polifunzionali di servizio previsti dalla normativa regionale;

¹⁷ Vedi commi 4 e 5, art. 31 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7

b) il miglioramento generalizzato delle condizioni igienico-sanitarie delle attività di vendita, mediante la predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;

c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore.

3. I Comuni possono emanare regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

- a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;
- b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
- e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e la tutela dei consumatori.

4. I regolamenti di cui al precedente comma sono obbligatori per le fiere con oltre 100 posteggi e per i mercati con oltre 50 posteggi.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi ed aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari, nonché distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico i Comuni possono stipulare convenzioni con Aziende di Promozione Turistica, Pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche. Associazioni di categoria degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Art. 12

(Rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono annualmente all'Assessorato regionale competente, con l'ausilio della modulistica predisposta dalla Regione:

- a) le deliberazioni di riordino del settore di cui all'art. 11 comprensive degli allegati tecnici;
- b) la rilevazione delle autorizzazioni in essere rilasciate dal Comune, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;

- c) l'indicazione dei mercati esistenti nel territorio comunale, specificando la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;
- d) il numero dei posteggi distinti, ove previsto dall'atto costitutivo, per settore merceologico, la superficie e le caratteristiche urbanistiche dell'area occupata, nonché la dotazione di impianti e attrezzature.

TITOLO IV

Norme per l'esercizio dell'attività'

Art. 13

(Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
3. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.
4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'Albo comunale per almeno 10 giorni prima della data della manifestazione.

Art. 14

(Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 7, lettere a) e b), avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dell'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;
- b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3.

Art. 15

(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.
3. I Comuni, per motivi di viabilità, possono disporre il divieto di abbandono della fiera o del mercato nel corso del loro svolgimento.

Art. 16

(Orari del commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
 - b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino; i mercati di nuova istituzione, di norma, debbono cessare alle ore 14,00;
 - c) è in facoltà dei Comuni prevedere orari particolari per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande;
2. E' consentito, previo parere delle Associazioni di categoria del commercio e dei consumatori, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.
3. I Comuni, se a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse, debbono evitare lo spostamento di data dei mercati nei casi di coincidenza con festività.
4. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni in materia di orari a carattere transitorio.
5. Relativamente al commercio in forma itinerante i Comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

Art. 17

(Aree particolari)

1. Senza permesso scritto e datato del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
2. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generati di cui alla presente legge.
3. Nel caso di cui al comma 2, coloro che cedono la disponibilità dell'area, possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di uno, o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 (Adempimenti dei Comuni)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 19, fino alla data di approvazione da parte del Comune della deliberazione consiliare di riordino del settore del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 11, comma 1:
 - a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;
 - b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi, fiere, mercati e posteggi fuori mercato;
 - c) non possono essere emanate nuove disposizioni in materia di commercio in forma itinerante, salvo i casi di necessità e emergenza.
2. Decorso il termine di 180 giorni previsto all'art. 11, comma 1, senza che il Comune abbia deliberato in merito al riordino del settore, la Regione, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del decreto, provvede, in via sostitutiva all'adozione delle misure necessarie, compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.

Art. 19 (Conversione delle autorizzazioni e subingressi)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio dai Comuni competenti, senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare, nelle autorizzazioni di tipo A e di tipo B di cui al titolo II della presente legge, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi commi, senza necessità di operare la conversione intermedia nei titoli previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 112.
2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma, il Comune nel cui territorio le persone fisiche o le società di persone risultano titolari di concessione di posteggio è competente a rilasciare d'ufficio una distinta autorizzazione di tipo A per ciascun singolo posteggio. Per la conversione d'ufficio

delle autorizzazioni di tipo B, é competente il Comune di residenza o nel caso di società di persone, il Comune dove la stessa ha sede legale.

3. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto e dei titoli di priorità.

4. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di 90 giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.

5. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.

6. La reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione qualora il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/1998.

7. La domanda di subingresso é presentata:

a) al Comune ove é il posteggio per le autorizzazioni di tipo A;

b) al Comune di residenza del subentrante, se persona fisica, ovvero la sede legale, se società di persone, per le autorizzazioni di tipo B.

8. La reintestazione dell'autorizzazione comporta il trasferimento al subentrante dell'anzianità e dei diritti facenti capo al precedente titolare.

9. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più a condizione che sia trasferita anche l'azienda o la parte di essa relativa alle singole autorizzazioni.

10. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione é reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto.

11. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 entro sei mesi dalla reintestazione.

12. L'Assessore regionale competente é delegato ad emanare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una circolare esplicativa contenente ulteriori modalità di attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 20 **(Sanzioni)**

1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto é punito ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto medesimo.

2. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella deliberazione comunale di cui all'art. 11 è assoggettato alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto.

3. Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 22 e 29 del decreto per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei Comuni di una somma non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 3.000.000:

a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare l'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli artt. 7 ed 8, comma 6;

b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al comune nel termine di trenta giorni previsto agli artt. 7, comma 6, e 8, comma 5;

c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'art. 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni, gli orari e le distanze minime disposti ai sensi dell'art. 11, comma 6 dell'art. 16, comma 5;

d) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di 90 giorni dall'invito, come previsto all'art. 19, comma 4.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale é dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 – Capo IX (artt. 49-52)**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

(BURC n. 15 del 16 agosto 2002, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 11 gennaio 2006, n. 1; 24 novembre 2006, n. 15; 5 gennaio 2007, n. 1; 31 dicembre 2009, n. 58; 29 dicembre 2010, n. 34; 29 dicembre 2010, n. 34; 19 novembre 2020, n. 22)

(...)

CAPO IX

Commercio

Art. 49

Oggetto

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

Art. 50

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18.
2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, e nel Titolo I della legge regionale 11 giugno 1999, n. 18, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
- b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/98;
- c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 51

Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18. 2. Esse curano inoltre:
- a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
 - b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;
 - c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

Art. 52

Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18.

TITOLO V**Le Regioni, le Province, i Comuni**

114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [171] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione [172].

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento [173] [174].

Note:

[171] Vedi gli artt. 131 e 132.

[172] Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

[173]Vedi, anche, l'art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

[174] Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

115.

[Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] [175].

Note:

[175] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

116.

Il Friuli Venezia Giulia [176], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale [177].

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata [178] [179].

Note:

[176] Vedi anche X disp. trans. fin.

[177] Vedi art. 138.

Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»

.

[178]Vedi, anche, l'art. 14, L. 5 maggio 2009, n. 42 e la L. 26 giugno 2024, n. 86.

[179] Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie [180];
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione

professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato [181].

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato [182].

Note:

[180]Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

[181]Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

[182] Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà [183] .

Note:

[183] Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea [182].

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità [184].

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti [185] [186] [187].

Note:

[184]Comma inserito dall'art. 1, comma 1, L.Cost. 7 novembre 2022, n. 2.

[185]Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

[186]Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

[187] Vedi, anche, la L. 26 giugno 2024, n. 86.

120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [188], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la

tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione [189].

Note:

[188] Vedi art. 16, comma primo.

[189] Articolo così sostituito dall'art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [190] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [191] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [192].

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [193], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica [194].

Note:

[190] Vedi art. 117.

[191] Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

[192] Comma così modificato dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

[193] Vedi art. 118, comma secondo.

[194] Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [195] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi [196].

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta [197].

Note:

[195] Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

[196] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

[197] Articolo così sostituito dall'art. 2, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione [198] .

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi [199].

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali [200] .

Note:

[198] Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

[199] Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

[200] Comma aggiunto dall'art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

124.

[Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione] [201].

Note:

[201] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

125.

[Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] [202].

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Note:

[202] Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica [203].

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio [204].

Note:

[203] Vedi, anche, la lettera e) del comma 1 dell'art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.

[204] Articolo così sostituito dall'art. 4, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale [205] dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge [206] .

Note:

[205] Vedi artt. 134 e 136.

[206] Articolo così sostituito dall'art. 8, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

128.

[Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] [207].

Note:

[207] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

129.

[Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] [208].

Note:

[208] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

130.

[Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione] [209].

Note:

[209] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta [210];

Lombardia;

Trentino-Alto Adige [211];

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia [212];

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise [213];

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia [214];

Sardegna [215] .

Note:

[210] Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

[211] Vedi art. 116.

[212] Vedi art. 116 e X disp. trans. fin.

[213] Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall'art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. trans. fin.

[214] Vedi art. 116.

[215] Vedi art. 116.

132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [216].

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra [217] [218].

Note:

[216] Vedi anche XI disp. trans. fin.

[217] Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[218] Vedi, anche, le norme sui referendum contenute nel Titolo II (artt. 27-40), L. 25 maggio 1970, n. 352.

133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001**Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione****Art. 1.**

In vigore dal 8 novembre 2001

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

Art. 2

In vigore dal 8 novembre 2001

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Art. 3.

In vigore dal 8 novembre 2001

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Art. 4.

In vigore dal 8 novembre 2001

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 5.

In vigore dal 8 novembre 2001

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 6.

In vigore dal 8 novembre 2001

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

Art. 7.

In vigore dal 8 novembre 2001

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Art. 8.

In vigore dal 8 novembre 2001

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

Art. 9.

In vigore dal 8 novembre 2001

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10.[2]

In vigore dal 8 novembre 2001

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Note:

[2]Per l'attuazione del presente articolo, vedi l'art. 11, L. 5 giugno 2003, n. 131 ed il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

Art. 11.

In vigore dal 8 novembre 2001

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Statuto Regione Calabria – Art. 44**Legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004**

(...)

Articolo 44**(Testi unici)**

Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.

Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.

Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

(...)

Legge regionale 10 agosto 2011, n. 32

Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Agricoltura e Lavori Pubblici.

(BURC n. 14 del 1° agosto 2011, supplemento straordinario n. 4 del 10 agosto 2011)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello [Statuto](#), alla redazione di due Testi unici che riordinano e coordinano l'intera disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di Agricoltura e Lavori Pubblici.
2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nei due Testi unici di cui al comma precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A e B. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti alle materie oggetto del riordino.

Art. 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. I Testi unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui andrà apposta una rubrica se ne sono privi:
 - a) adeguano e semplificano il linguaggio normativo;
 - b) apportano le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;
 - c) elencano le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;
 - d) recano in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;
 - e) aggiornano l'indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro denominazione o in relazione ad una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
 - f) prevedono la semplificazione delle procedure amministrative;
 - g) aggiornano i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;
 - h) correggono gli errori materiali.

Art. 3

(Termini)

1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Allegato A**Elenco fonti normative in materia di «AGRICOLTURA»****ANNO 1975**

- 1) Legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica».

ANNO 1977

- 2) Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 3 "Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 recante": «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica».

ANNO 1982

- 3) Legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 «Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni».

ANNO 1983

- 4) Legge regionale 17 marzo 1983, n. 9 «Interventi per l'incremento ed il miglioramento della produzione delle patate da seme».

ANNO 1986

- 5) Legge regionale 24 aprile 1986, n. 18 -Modifica del 2^ comma dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 recante: «Interventi a favore dei consorzi fidi le piccole e medie imprese operanti in Calabria».

ANNO 1988

- 6) Legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 «Norme per la partecipazione della regione a società consortili per la costituzione e gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (art. 11 comma 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e direttive CIPE 14.10.1986)».
- 7) Legge regionale 22 dicembre 1988, n. 29 «Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26».

ANNO 1989

- 8) Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto»

ANNO 1990

- 9) Legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 «Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza».
- 10) Legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro».

ANNO 1991

- 11) Legge regionale 3 settembre 1991, n. 16 «Disciplina generale e snellimento dei procedimenti regionali di concessioni di provvidenze in agricoltura».

ANNO 1992

- 12) Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 «Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria».

ANNO 1996

- 13) Legge regionale 12 agosto 1996, n. 25 «Costituzione Fondo concorso spese accertamenti in agricoltura».

ANNO 1998

- 14) Legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 «Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione conferite alla regione dal D.lgs 4 giugno 1997, n. 143».
- 15) Legge regionale 21 dicembre 1998, n. 12 «Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione (Legge finanziaria). Art. 1 - art. 2».
- 16) Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 «Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole».

ANNO 1999

- 17) Legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 «Disciplina dei servizi si sviluppo agricolo nella Regione Calabria».
- 18) Legge regionale 13 settembre 1999, n. 27.«Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione (Legge finanziaria) Art. 10 ter».

ANNO 2000

- 19) Legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 «Affidamento all'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relativa ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9,10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 1998, n. 146».

ANNO 2001

- 20) Legge regionale 2 maggio 2001, n. 15 «Recepimento del DPR n. 503 del 1 dicembre 1999 -Anagrafe regionale delle aziende agricole».

ANNO 2002

- 21) Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 «Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002».
- 22) Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 «Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione del bergamotto. Disciplina del Consorzio del bergamotto».

ANNO 2003

- 23) Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 3 «Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura».
- 24) Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 «Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale, ordinamento dei consorzi di bonifica».
- 25) Legge regionale 23 luglio 2003, n. 12 «Ridelimitazione del Consorzio di bonifica bassa Valle del Neto».
- 26) Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 18 «Modifica alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10».

ANNO 2004

- 27) Legge regionale 16 marzo 2004, n. 10 «Interventi a sostegno degli agricoltori calabresi».
- 28) Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 «Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità -Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari».
- 29) Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 «Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria».
- 30) Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 «Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del consorzio per la tutela del cedro».

ANNO 2006

- 31) Legge regionale 20 novembre 2006, n. 12 «Liquidazione del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della vane del Crati».

ANNO 2007

- 32) Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002). Artt. 4 e 5».

ANNO 2008

- 33) Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali».
- 34) Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 «Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Art. 1 comma 2».
- 35) Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 43 «Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro degli operai del comparto agricolo dell'ARSSA».

Allegato B**Elenco fonti normative in materia di «Lavori Pubblici»**

- 1) Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica».
- 2) Legge Regionale 10 novembre 1975, n. 31 «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OO.PP. - procedure - deleghe agli Enti locali».

ANNO 1977

- 3) Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 3 «Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 recante: "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica"».
- 4) Legge Regionale 28 febbraio 1977, n. 9 «Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412. Modificazione degli artt. 2 e 19 della legge regionale n. 31/1975».

ANNO 1980

- 5) Legge Regionale 24 maggio 1980, n. 14 «Istituzione dell'ufficio geologico regionale».
- 6) Legge Regionale 2 giugno 1980, n. 29 - Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.

ANNO 1982

- 7) Legge Regionale 8 marzo 1982, n. 6. «Funzionamento commissioni assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica».

ANNO 1983

- 8) Legge Regionale 14 aprile 1983, n. 14 «Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica».
- 9) Legge Regionale 30 maggio 1983, n. 18 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche d'interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure. Delega agli Enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali».

ANNO 1984

- 10) Legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria»

ANNO 1987

- 11) Legge Regionale 26 gennaio 1987, n. 3 «Interventi finanziari per la realizzazione del progetto "Apprestamenti difensivi calabresi"».
- 12) Legge Regionale 31 luglio 1987, n. 24 «Norme per il finanziamento di opere pubbliche Modificazioni ed integrazioni alle procedure di approvazione dei progetti di cui alle leggi regionali 10 novembre 1975, n. 31 e 30 maggio 1983, n. 18"».

ANNO 1990

- 13) Legge Regionale 8 gennaio 1990, n. 6 «Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici».

ANNO 1995

- 14) Legge Regionale 30 marzo 1995, n. 8 «Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».
- 15) Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 33 «Modifica legge regionale 8 gennaio 1990, n. 6, recante: «Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici».

ANNO 1996

- 16) Legge Regionale 30 agosto 1996, n. 27 «Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica».
- 17) Legge Regionale 30 agosto 1996, n. 28 «Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle Province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza».
- 18) Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32 «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».
- 19) Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 42 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, recante: «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche. Procedure. Deleghe agli Enti locali».

ANNO 1997

- 20) Legge Regionale 26 maggio 1997, n. 9 «Norme temporanee urgenti per assicurare il funzionamento di idoneo organo tecnico consultivo».

ANNO 1998

- 21) Legge Regionale 23/07/1998, n. 8 «Eliminazione delle barriere architettoniche».

ANNO 2003

- 22) Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 4 «Contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge libere al fine di agevolare l'accesso al mare di persone con problemi motori».

ANNO 2004

- 23) Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 13 «Piano opere pubbliche Autorizzazione limite di impegno»

ANNO 2005

- 24) Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 3 «Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa».

ANNO 2007

- 25) Legge Regionale 7 dicembre 2007, n. 26 «Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture».

ANNO 2008

- 26) Legge Regionale 16 ottobre 2008, n. 36 «Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale».

Legge regionale 10 agosto 2011, n. 29

Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Attività produttive, Lavoro e Istruzione - Cultura e Beni culturali.

(BURC n. 14 del 1° agosto 2011, supplemento straordinario n. 4 del 10 agosto 2011)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 4 novembre 2011, n. 42)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, alla redazione di tre Testi unici che riordinano e coordinano l'intera disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di Attività produttive, Lavoro e Istruzione - Cultura e Beni culturali.
2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nei tre Testi unici di cui al comma precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A, B e C. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti alle materie oggetto del riordino.

Art. 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. I Testi unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui andrà apposta una rubrica se ne sono privi:
 - a) adeguano e semplificano il linguaggio normativo;
 - b) apportano le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;
 - c) elencano le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;
 - d) recano in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;
 - e) aggiornano l'indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro denominazione o in relazione ad una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
 - f) aggiornano i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;
 - g) correggono gli errori materiali.

Art. 3

(Termini)

1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4*(Abrogazioni)*

1. Il Testo unico provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente le disposizioni vigenti il cui contenuto ha trovato collocazione nel Testo unico medesimo.

Art. 5*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A**Elenco fonti normative in materia di «ATTIVITÀ PRODUTTIVE» (Artigianato, Commercio e mercati, Industria).****ARTIGIANATO****ANNO 1980**

- 1) Legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane»;

ANNO 1989

- 2) Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 «Disciplina dell'artigianato»;

ANNO 1991

- 3) Legge regionale 18 gennaio 1991, n. 1 «Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 Disciplina dell'artigianato - Modifica art. 42»;

ANNO 1994

- 4) Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23 «Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 Modificazioni ed integrazioni degli artt. 21, 26 e 36»;

ANNO 2002

- 5) Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 11 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 ed alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23 recante: "Disciplina dell'artigianato»;
- 6) Legge regionale 15 marzo 2002, n. 15 «Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria»;

ANNO 2004

- 7) Legge regionale 14 aprile 2004, n. 12 «Fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito alle imprese artigiane».

COMMERCIO E MERCATI**ANNO 1988**

- 1) Legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 «Norme per la partecipazione della Regione a Società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (art. 11 comma 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e direttive CIPE 44/10/1986)»;

ANNO 1990

- 2) Legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 «Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici»;
- 3) Legge regionale 5 maggio 1990, n. 56 «Disciplina Commercio Mercati all'ingrosso»;

ANNO 1991

- 4) Legge regionale 24 luglio 1991, n. 11 «Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale»;

ANNO 1999

- 5) Legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 «Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa»;
- 6) Legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 «Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche»;

ANNO 2001

- 7) Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 «Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati»;

ANNO 2002

- 8) Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 10 «Zona franca del porto di Gioia Tauro»;

ANNO 2004

- 9) Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 «Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità - istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari»;
- 10) Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 «Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria»;

Fonti regolamentari

- 1) Regolamento del 10 maggio 2005 n. 4, recante: «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive» (Art. 14bis L.R. n. 8 del 26.06.03)».
- 2) Regolamento del 5 ottobre 2006, n. 1, recante: «Regolamento regionale n. 4 del 10 maggio 2005 recante - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive» (Art. 14bis L.R. n. 8 del 26.06.03) - Modificazioni».

INDUSTRIA

ANNO 1977

- 1) Legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive»;

ANNO 1982

- 2) Legge regionale 24 marzo 1982, n. 9 «Gestione dello stabilimento per la lavorazione del legno di Bovalino»;

ANNO 1984

- 3) Legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 «Interventi a favore dei consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria»;

ANNO 1986

- 4) Legge regionale 24 aprile 1986, n. 18 «Modifica del 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 recante: «Interventi a favore dei consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria»;

ANNO 2001

- 5) Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 «Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale».

Allegato B**Elenco fonti normative in materia di «LAVORO»****ANNO 1980**

- 1) Legge regionale 24 maggio 1980, n. 13 «Applicazione della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 relativa all'occupazione giovanile»;

ANNO 1996

- 2) Legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 «Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili»; ANNO 2000

- 3) Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2 «Progetto giovani»;

ANNO 2001

- 4) Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 «Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria»;
- 5) Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 «Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469»;
- 6) Legge regionale 26 novembre 2001, n. 27 «Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali»;
- 7) Legge regionale 26 novembre 2001 n. 32 «Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità»;

ANNO 2002

- 8) Legge regionale 2 agosto 2002, n. 28 «Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4»;
- 9) Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 37 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4»; .

ANNO 2003

- 10) Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 «Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità»;

ANNO 2004

- 11) Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 4 «Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, recante: "Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità»;
- 12) Legge regionale 12 novembre 2004, n. 26 «Incentivi alla residenzialità dei giovani laureati per lo sviluppo in Calabria dell'economia della conoscenza»;

ANNO 2006

- 13) Legge regionale 20 novembre 2006, n. 13 «Integrazione alla Legge regionale n. 20/2003»;

ANNO 2008

- 14) Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3 «Modifiche articolo 11 della Legge regionale 12 novembre 2004, n.26».

Allegato C**Elenco fonti normative in materia di
«Istruzione, Cultura e Beni Culturali»****ANNO 1983**

- 1) Legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del centro di ricerca e di documentazione "Melissa"»;

ANNO 1985

- 2) Legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale»;
- 3) Legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale»;
- 4) Legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione dei diritto allo studio»;

ANNO 1986

- 5) Legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa»;
- 6) Legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio Teatrale Calabrese»;

ANNO 1987

- 7) Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 «Interventi finanziari per la realizzazione del progetto «Apprestamenti difensivi calabresi»;
- 8) Legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi della Regione Calabria nel settore della promozione degli scambi socio-culturali»;
- 9) Legge regionale 25 maggio 1987, n. 17 «Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 8 maggio 1985,27 recante: norme per l'attuazione del diritto allo studio»;

ANNO 1988

- 10) Legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani»;
- 11) Legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'istituto di studi su Cassiodoro e sul Medio Evo in Calabria con sede in Squillace»;
- 12) Legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'istituto Calabrese per la storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa»;
- 13) Legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria»;

ANNO 1989

- 14) Legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'istituto regionale per le antichità calabresi Classiche e Bizantine (IRACEB)»;
- 15) Legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione contributo annuo al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore»;

ANNO 1990

- 16) Legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'istituto di Epistemologia «La Magna Grecia»;

- 17) Legge regionale 4 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo annuo al Centro di ricerca, documentazione e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone»;
- 18) Legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro»;
- 19) Legge regionale 5 maggio 1990, n. 47 «Iniziative per la tutela delle particole superstiti dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle stesse a favore del patrimonio pubblico»;
- 20) Legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale all'Accademia Hipponiana Scuola Superiore di musica di Vibo Valentia»;

ANNO 1995

- 21) Legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 «Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese»;
- 22) Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 «Interventi regionali per favorire l'istituzione di centri di ricerca d'intesa con le Università della Regione quota regionale di partecipazione e destinazione annuale dei fondi per la costituzione di Fondazioni di rilevante interesse regionale: C. Alvaro in San Luca d'Aspromonte, V. Padula in Acri, G. Morelli in Crotone, IMES in Catanzaro»;
- 23) Legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 «Sostegno all'Associazione del Teatro Calabria»;
- 24) Legge regionale 26 aprile 1995, n. 25 «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale»;
- 25) Legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 «Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali»;
- 26) Legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 «Riconoscimento del centro RAT Ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza»;
- 27) Legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 «Costituzione fondazione «Rumori Mediterranei Festival Internazionale del Jazz»;
- 28) Legge regionale 26 aprile 1995, n. 29 «Contributo annuale all'Associazione Calabrese per l'Archeologia Industriale Centro Studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede a Bivongi RC»;
- 29) Legge regionale 26 aprile 1995, n. 30 «Contributo all'Associazione Culturale AM International Pinacoteca arte contemporanea con sede a Bivongi (RC)»;
- 30) Legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 «Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale»;
- 31) Legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 «Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura *Rhegium Julii*»;
- 32) Legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 «Contributo al Centro romanistico internazionale «Copanello» con sede in Catanzaro»;
- 33) Legge regionale 26 aprile 1995, n. 36 «Contributi alla fondazione Piccolo Museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria»;
- 34) Legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 «Erogazione di un contributo annuo a favore della «Compagnia di Balletti Alfonso Rendano» - Cosenza»;

ANNO 1998

- 35) Legge regionale 2 febbraio 1998, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 concernente: «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)»;

ANNO 1999

- 36) Legge regionale 20 aprile 1999, n. 11 «Riconoscimento dell'associazione "La città futura" Laboratorio politico culturale»;
- 37) Legge regionale 20 aprile 1999, n. 12 «Istituzione sezione calabrese dell'Istituto italiano per gli Studi Filosofici»;
- 38) Legge regionale 2 giugno 1999, n. 15 «Fondazione internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli»;

ANNO 2001

- 39) Legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 «Riconoscimento della Fondazione Rubettino Cosenza»;
- 40) Legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 «Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona»;
- 41) Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria»;

ANNO 2002

- 42) Legge regionale 7 agosto 2002, n. 32 «Intervento della Regione Calabria per le celebrazioni del IX centenario della morte di S. Bruno di Colonia»;
- 43) Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 «Riordino delle ,funzioni amministrative regionali e locali -(Capo IV e V articoli da 134 a 135)»;

ANNO 2003

- 44) Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 «Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria»;
- 45) Legge regionale 26 novembre 2003, n. 25 «istituzione della giornata regionale contro ogni forma di terrorismo»;

ANNO 2004

- 46) Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3 «Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale»;
- 47) Legge regionale 12 novembre 2004, n. 26 «Incentivi alla residenzialità dei giovani laureati per lo sviluppo in Calabria dell'economia della conoscenza»;
- 48) *(abrogato)*¹

ANNO 2006

- 49) Legge regionale 21 agosto 2006, n. 6 «Patto d'amicizia tra la Calabria ed il West Virginia»;

ANNO 2007

- 50) Legge regionale 20 giugno 2007, n. 13 «Fondazione Angelo Frammartino ONLUS Adesione».

¹ Punto abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 novembre 2011, n. 42 che prevedeva l'abrogazione della "Legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33 «Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne»".